



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 29/09/2020

### FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 11.7.2014 ed estinto anticipatamente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge – tramite il proprio difensore di fiducia – all'Arbitro al quale chiede la condanna della convenuta al pagamento dei seguenti importi: 1) euro 1.514,768, per rimborso degli interessi, sul presupposto che il metodo alla francese sia valido soltanto se il finanziamento è portato alla naturale scadenza, diversamente dal caso in oggetto, per eccessiva penalizzazione del consumatore (cita, al proposito, una decisione della Corte di Appello di Campobasso, n. 412/2019 del 5.12.2019, la quale ha stabilito che *“il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice ... per cui detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato”*); 2) euro 3.128,366, a titolo di rimborso di tutte le commissioni applicate al finanziamento, oltre interessi e refusione delle spese del ricorso.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, ed in particolare eccependo quanto segue. In relazione alla richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio lineare, la resistente oppone che la stessa è infondata in quanto la pretesa di calcolare tale rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* è contraria al testo contrattuale che prevede un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote



di capitale crescente (Modulo SECCI, sezione 2. “Rete, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”): ciò è tanto vero che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 50 quote scadute al momento dell’estinzione anticipata (cfr. doc. 2 all. controdeduzioni), perché nel calcolo del debito residuo (di cui al conto estintivo) la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sono stati quindi correttamente indicati in complessivi euro 2.461,08, corrispondenti all’ammontare totale delle quote interessi relative alle 70 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese; la diversa pretesa di calcolare anche per gli interessi il rimborso secondo un criterio *pro rata temporis* è quindi palesemente infondata poiché quest’ultimo non costituisce affatto un criterio legale inderogabile (l’art. 125-*sexies* Tub dispone il rimborso “degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, sicché per gli interessi è inevitabile fare riferimento al piano di ammortamento pattuito, poiché è solo da esso che possono dedursi gli interessi ancora dovuti per le rate residue) e la sua applicazione nel caso di specie – in cui pacificamente è stato convenuto che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese – darebbe luogo a evidenti e ingiustificate storture.

Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati, la convenuta eccepisce di avere già rimborsato al cliente, in sede di conto estintivo, l’unica voce *recurring* prevista dal contratto (il riferimento è alla “*commissione in qualità di mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento*”: sez. 2, lett. b del Modulo SECCI ); con riguardo alla commissione di cui alla sez. 2 lett. a) del Modulo SECCI rubricata “*commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*”, ne evidenzia la sostanziale natura *up front*, descritta con chiarezza nel documento contrattuale; così pure la “*provvigione in favore dell’intermediario del credito*” (sez. 2, lett. c) del Modulo SECCI, la cui natura *up front* è confermata: a) dal testo contrattuale ed in particolare dalla “*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione*”, contenuta nell’Allegato al modulo SECCI, in cui è riportata la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 Tub; b) dall’accordo distributivo concluso con l’intermediario ex art. 106 TUB intervenuto in contratto il cui oggetto espressamente circoscrive l’attività dello stesso alla promozione e collocamento del finanziamento senza alcuna ulteriore attività successiva; c) dalle previsioni normative o assimilabili, quali la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1°, lett. h, Tub, dalle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d’Italia (Sez. VII, par. 2) nonché dalla Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici” di Banca d’Italia; d) dal Protocollo di intesa cui l’intermediario convenuto ha aderito con Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) e con le Associazioni di consumatori. Inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’Intermediario Finanziario ex. Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM che operano per conto dei preponenti Intermediari Finanziari ex art. 106 Tub e a questi ultimi legati da apposita convenzione; fa presente, infine, come la provvigione spettante all’intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 Tub o agente in attività finanziaria) per l’attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento del contratto) è stata effettivamente corrisposta all’intermediario stesso nel periodo immediatamente successivo al perfezionamento del contratto.

Parte resistente afferma, inoltre, con riferimento al caso specifico, la non applicabilità della sentenza *Lexitor* per una pluralità di ragioni: i) le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati, come confermato, con specifico riguardo alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; ii) la



Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati; *iii*) malgrado il Collegio di coordinamento ABF abbia ritenuto di poter superare questo principio interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE, l'obbligo di interpretazione conforme è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); *iv*) l'esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza e determinerebbe, tra l'altro, distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l'applicazione retroattiva dell'interpretazione di cui alla sentenza *Lexitor* si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell'azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); *v*) la sentenza *Lexitor*, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore: sarebbe d'altra parte in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; *vi*) l'applicazione pedissequa della sentenza *Lexitor* produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.

Il ricorrente deposita repliche replica alle controdeduzioni dell'intermediario convenuto richiamando, in relazione alle richieste formulate in ricorso per gli interessi "*per i quali l'istante ritiene iniqua l'applicazione del criterio alla francese laddove il contratto venga estinto anticipatamente*" la pronuncia della Corte di Appello di Campobasso n. 412/2019 del 5.12.2019, secondo cui "*il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice ... per cui detto interesse è la differenza alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato*". La difesa di parte attrice confuta, altresì, le argomentazioni rese dalla resistente sulla sentenza della Corte di Giustizia evidenziando che la suddetta pronuncia chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 125-sexies Tub nella parte in cui prevede che il consumatore che ha estinto anticipatamente il finanziamento ha diritto a ricevere "*una riduzione del costo totale del credito*"; menziona, altresì, la recentissima sentenza del 7.2.2020, n. 1340 (G.U. Pastore Alinante) del Trib. Napoli (che allega), che ha fatto propria l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, con la Sentenza C-383/2018 (Sentenza *Lexitor*) dell'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring. Il ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rilevare che, dalle risultanze della documentazione versata in atti, la data dell'estinzione del finanziamento non è pacifica tra le parti, in quanto queste producono due conteggi estintivi recanti date diverse ed importi diversi. In particolare, secondo l'intermediario, l'estinzione anticipata del finanziamento sarebbe avvenuta in corrispondenza della cinquantesima rata di rimborso, sulla base del conteggio estintivo recante data del 9.1.2019.



Parte attrice sostiene, invece, che la prematura estinzione del rapporto sia avvenuta in corrispondenza della quarantanovesima rata di rimborso ed allega il seguente conto estintivo recante data del 4.12.2018.

Quest'ultima documentazione non risulta però corroborata da ulteriori elementi probatori (quali la quietanza liberatoria ovvero un'evidenza di pagamento attestante il versamento del saldo alla data del 31.12.2018). Di conseguenza, ai fini del calcolo del dovuto, il Collegio ritiene di considerare l'estinzione anticipata del rapporto avvenuta in corrispondenza della cinquantesima rata.

Ciò premesso, la domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto, anzitutto, l'integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, in base all'applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato al punto 4 di pag. 3 del modulo SECCI dove è previsto espressamente che: *“il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”*.

Dalla documentazione in atti prodotta dalla convenuta, emerge tuttavia che, nel Modulo Secci, Sezione 2 (*“Caratteristiche principali del prodotto di credito”*, riquadro relativo a *“Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”*) è stato pattuito che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese. E tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all'atto della stipula, come da sottoscrizione del ricorrente riportata in calce.

Al cospetto di siffatta antinomia, i Collegi di questo Arbitro hanno – con orientamento condiviso – recentemente ritenuto che l'intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest'ultimo l'integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio *pro rata temporis* (in questo senso, oltre a questo Collegio – che ha già ritenuto che *“la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull'estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d'ammortamento c.d. “alla francese”* – cfr. ABF Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019).

A tale stregua, stante l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 1.469,44, a titolo di rimborso interessi, al netto di euro 2.461,08 già rimborsati.

Venendo all'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b., occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi*



*assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.*

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass., n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*; con il corollario che l’art. 125-sexies Tub, *“integrando la esatta e completa attuazione”* dell’art. 16 della Direttiva, *“va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”*.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi e, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019, oltreché condiviso



da una rilevante giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); e Trib. Torino, 21.3.2020), – devono considerarsi rimborsabili tanto la commissione per il perfezionamento del finanziamento (lett. a), destinata a remunerare attività propedeutiche al perfezionamento del finanziamento e destinate ad esaurirsi al momento della conclusione del contratto (adeguata verifica della clientela; valutazione del merito creditizio; deliberazione del finanziamento ecc. ecc.), quanto la quota parte di “provvigioni dovute all’intermediario del credito”, destinate, nel caso di specie, alla remunerazione di un agente in attività finanziaria che, per statuto, non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all’offerta fuori sede di prodotti bancari. Come si evince dall’allegato al modulo SECCI, depositato dal resistente, le attività eventualmente espletate dall’intermediario ex 106 Tub (da intendersi come “*il soggetto iscritto all’albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti*”) con il pagamento della suddetta commissione non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Onde, vale qui ribadirlo, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Acquisita dunque la rimborsabilità delle due suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura *up-front* incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l’ontologica diversità di tali commissioni “istantanee” rispetto agli oneri *recurring* per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. *pro rata temporis*: viene in considerazione, in particolare, l’incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* “lineare” alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all’ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. “fattore-tempo”).

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un’integrazione “giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) “*per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*” (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

Discende da quanto precede che, stante l’estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente gli importi di euro 229,65, a titolo di quota parte commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento, e di euro 1.263,06, a titolo di quota parte provvigioni intermediario.

Il Collegio non ignora che il ricorrente ha invece già ottenuto la quota parte di sua spettanza della commissione mandataria per la gestione del finanziamento (lett. b), essendogli stati rimborsati in conteggio estintivo euro 366,80 a tale titolo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione ai premi assicurativi, parte attrice non specifica la domanda relativa al rimborso degli oneri assicurativi limitandosi a quantificare genericamente l'importo totale dovuto dalla controparte.

Ora, è certo vero che il rimborso dei costi assicurativi possa avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro-rata temporis*, a condizione, però, che essa sia indicata e chiarita *ex ante* nel contratto e, nel caso di specie, l'art. 4 del contratto di finanziamento rinvia alle condizioni generali di assicurazione ed ai criteri attuariali di rimborso determinati dalla Compagnia di Assicurazione, non definendoli.

È però altrettanto innegabile che l'intermediario non ha depositato documentazione inerente i premi assicurativi, né i moduli di adesione alle convenzioni assicurative a copertura del rischio vita e del rischio impiego, né – soprattutto – ha eccepito alcunché in relazione alle richieste del ricorrente ad essi riferite.

In un simile scenario, a questo Collegio sembra inevitabile l'applicazione del criterio residuale del c.d. *pro rata temporis* per il rimborso della quota non goduta del premio assicurativo, dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), da tempo reputato il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. A tale stregua spettano all'istante euro 600,61, a titolo di rimborso premi assicurativi non goduti.

In considerazione delle ragioni illustrate, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a rimborsare alla ricorrente l'importo complessivo di euro 3.562,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.562,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO